



COMUNE DI CASTELTERMINI
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

REGOLAMENTO

SULL'ARMAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

MUNICIPIO DI CASTELTERMINI

Publicato al N. 574 dal 07-10-1938
al 06-11-1938 e contro lo stesso nessun
venne prodotta a quest'ufficio opposizione
o ricorso

Casteltermini li 08-11-1938

Il Segretario Comunale

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione dei servizi di Polizia Municipale, per i quali gli addetti in possesso della qualità di agente di Pubblica Sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con armi.

Art. 2 - TIPO DELLE ARMI

Gli addetti alla Polizia Municipale aventi qualifica di agente di Pubblica Sicurezza saranno dotati delle armi a cura e spese del Comune, come qui di seguito :

A) Personale Maschile e Femminile: Beretta Calibro 9 Short o Beretta Calibro 9 x 21 mod. 98fs;

B) Personale Maschile e Femminile: Sciabola per Servizi di Guardia d'Onore.



CAPO II - FORNITURA E CONSERVAZIONE DELLE ARMI E MUNIZIONAMENTO

Art. 3 - ACQUISTO DELLE ARMI E DEL MUNIZIONAMENTO

L'acquisto delle armi e del munizionamento, nel rispetto delle norme di cui al precedente art. 2, è nel numero determinato dal Sindaco ai sensi dell'art. 3 del Regolamento approvato con D.M. Interno nr. 145 del 4/3/1987.

Copia delle fatture, dopo trascritti gli estremi della registrazione di carico nell'apposito registro di cui al successivo art. 6, sarà conservata dal consegnatario delle armi, come individuato nel successivo art. 5, come allegato al registro di carico delle armi e delle munizioni.

Art. 4 - DEPOSITO DELLE ARMI - CONSEGNETARIO

Tenuto conto che il numero delle armi non è superiore a quindici e le munizioni non superiori a duemila cartucce, in questo Comune non è istituita l'armeria e, pertanto:

- le funzioni di consegnatario delle armi sono svolte dal Vice-Comandante del Corpo di P.M.
- le armi sono assegnate, ritirate e controllate osservando le norme di cui ai successivi artt. 5 - 6 - 7 - 8 - 9 del presente regolamento;

Art. 5 - ASSUNZIONE IN CARICO E CUSTODIA DELLE ARMI E MUNIZIONAMENTO

Al momento di ricevere la fornitura delle armi e del munizionamento, il consegnatario le assumerà in carico nell'apposito registro.

Le armi di scorta o comunque non in dotazione agli agenti di P.M., saranno conservate, prive di fondina e di munizioni, dal consegnatario, in apposito armadio metallico corazzato, chiuso a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.

Le chiavi dell'armadio metallico corazzato, in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate dal consegnatario che ne risponde.

Copia di riserva di dette chiavi è conservata dal Responsabile del Corpo.

Art. 6 - REGISTRO DI CARICO DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI

Il Comando di P.M. è dotato di registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Sindaco.

Il Comando è dotato, altresì, di registri a pagine numerate e preventivamente vistate dal responsabile del Corpo di P.M., per:

- le ispezioni settimanali e mensili;
- le riparazioni delle armi;
- i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.

Art. 7 - CONSEGNA DELLE ARMI E DEL MUNIZIONAMENTO

Gli addetti al Corpo di P.M. muniti di qualifica di "Agenti di Pubblica Sicurezza", al momento di ricevere in dotazione le armi ed il relativo munizionamento, dovranno sottoscrivere, per ricevuta, il registro di cui al precedente art. 6, sul quale dovranno essere sempre registrate anche le consegne.

L'arma e il munizionamento fino a quando non saranno restituiti dovranno essere custoditi a cura e sotto la personale responsabilità del ricevente, nel rigoroso ed assoluto rispetto delle norme vigenti in materia.

Art. 8 - DOVERI DELL'ASSEGNATARIO DELL'ARMA

L'addetto alla Polizia Municipale a cui è stata assegnata l'arma deve:

- a) - Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- b) - Custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- c) - Applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- d) - Mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando periodicamente alle esercitazioni di cui ai successivi artt. 18 e 19.

E' fatto obbligo, inoltre, agli addetti alla P.M. cui è assegnata l'arma in via continuativa, come previsto dal successivo art.13, di osservare per la custodia dell'arma al proprio domicilio le seguenti prescrizioni:

a) - l'arma, quando non trovasi sotto il personale controllo dell'assegnatario, dovrà essere riposta scarica, chiusa a chiave in modo che non possa essere mai nella disponibilità di altri, nemmeno dei propri familiari.

b) - luogo diverso e con le stesse precauzioni dovranno essere conservate le munizioni.

Art. 9 - DOVERI DEL CONSEGNETARIO DELLE ARMI

Il consegnatario è responsabile delle armi e cura con la massima diligenza:

- la custodia e conservazione delle armi, del munizionamento, dei registri, della documentazione e delle chiavi a lui affidate, ai sensi degli articoli che precedono;
- la tenuta dei registri e della documentazione.

Art. 10 - DENUNCIA DI SMARRIMENTO O FURTO DELL'ARMA.

Dello smarrimento o del furto d'armi o di parte di esse, nonché delle munizioni, a cura del consegnatario o dell'assegnatario deve essere fatta immediata denuncia al locale Comando dei Carabinieri.

Copia della denuncia dovrà essere trasmessa al Sindaco, il quale notizierà al Prefetto.

CAP. III - TERMINI DI MODALITÀ DEL SERVIZIO PRESTATO CON ARMI

Art. 11 - TERMINI E MODALITÀ

Avuto riguardo alle dimensioni del territorio del Comune, alla assicurazione di tutti i servizi d'istituto, ai fatti criminali recentemente consumati in danno di questa Comunità, nonché al diritto, quale bene primario inalienabile, alla tutela del danno grave alla persona, danno che si riscontra anche nel rischio per l'integrità fisica, agli addetti alla P.M. è assegnata l'arma in via continuativa.

Art. 12 - SERVIZI PRESTATI CON ARMA

Gli addetti alla P. M. che espletano servizi muniti dell'arma in dotazione, di regola, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.

Nei casi in cui, debitamente autorizzato, viene prestato servizio in abito civile, o nei casi di porto dell'arma fuori servizio, sempre che questa sia assegnata in via continuativa, l'arma dovrà essere portata in modo non visibile.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione:

Art. 13 - MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

Il provvedimento con cui viene assegnata l'arma in via continuativa è disposto dal Sindaco per un periodo determinato ed il Sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione. I provvedimenti sono comunicati al Prefetto.

Il provvedimento di cui al comma 1° dovrà contenere:

- le generalità complete dell'addetto ;
- gli estremi del decreto Prefettizio di conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza ;
- la descrizione dell'arma da assegnare (tipo, modello, calibro, matricola)
- la descrizione del munizionamento dato in consegna.

Del provvedimento è fatta menzione, nel tesserino di riconoscimento che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé.

Art. 14 - PRELEVAMENTO E VERSAMENTO DELL'ARMA

In presenza di un provvedimento di assegnazione dell'arma in via continuativa, il consegnatario preleva l'arma e ne fa consegna all'assegnatario previa annotazione degli estremi del provvedimento nell'apposito registro di cui al precedente art. 6.

L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venuti comunque a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione.

L'arma comunque assegnata deve altresì essere immediatamente versata allorché viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'Amministrazione Comunale o dal Prefetto.

Art. 15 - SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA

I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori dal territorio del Comune sono svolti di massima senza armi; tuttavia, gli addetti alla P.M. cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito, il porto della medesima, nei Comuni in cui si svolgono servizi di collegamento o comunque per raggiungere dalla propria dimora il luogo di servizio e viceversa.

Art. 16 - SERVIZI ESPLICATI FUORI DELL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO

I servizi svolti fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità o disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima, senza armi.

Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della legge 7/3/86 n.65, che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, i quali svolgano il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, ai sensi del regolamento Comunale del Comune presso cui il Comando viene richiesto.

Nei casi previsti dal precedente art. 15 e dai precedenti commi, il Sindaco, dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato con armi fuori dal territorio Comunale, del tipo di servizio con il quale il personale sarà impiegato e della presumibile durata della missione.

Art. 17 - FUNZIONI AUSILIARI DI PUBBLICA SICUREZZA

Gli Addetti alla P. M. che collaborano con le forze di Polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della legge nr. 65/86, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti di arma in dotazione salvo che sia richiesto diversamente dalla competente Autorità di P.S., e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

CAPO IV - ADDESTRAMENTO

ART. 18 - ADDESTRAMENTO

Gli addetti alla P.M. che rivestono la qualità di agenti di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso un poligono di tiro od altro convenzionato e abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

A tal fine i Comuni, nel quadro dei programmi di addestramento e formazione disposti dalle Regioni, possono stipulare apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale, nonché con enti o comandi che dispongano di propri poligoni abilitati, nell'ambito territoriale del comune o di comuni limitrofi.

Oltre quanto previsto dalla legge 28 maggio 1981, n.286, contenente disposizioni per la iscrizione alle sezioni del tiro a segno nazionale, il Sindaco può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla Polizia Municipale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi.

I corsi di tiro effettuati presso i poligoni di enti o comandi dello Stato sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle sezioni del tiro a segno nazionale.

Le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi sono comunicate al Prefetto.

Art. 19 - PORTO D'ARMI PER LA FREQUENZA DEI POLIGONI DI TIRO A SEGNO

Qualora il poligono di tiro a segno di cui al precedente art.18, si trovi in Comune diverso da quello in cui prestano servizio, gli addetti alla P.M., purché muniti di tesserino di riconoscimento e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori dal Comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.

Il Sindaco comunica al Prefetto, almeno sette giorni prima, la data di svolgimento delle esercitazioni.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - COMUNICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento sarà trasmesso :

Al Ministero dell'Interno tramite il Commissario dello Stato così come disposto dall'art. 11 della Legge 6.3.1986 nr. 65;

Al Sig. Prefetto di Agrigento , così come disposto dall'art. 2 comma 2° D.M. nr. 145 del 4.3.1987.

Art. 21 - LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI

Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le seguenti :

- Legge 07.03.86 nr. 65;
- Legge Regionale 01.08.1990 nr. 17 - Norme in materia di Polizia Municipale -;
- Decreto Ministeriale del 04.03.1987 nr. 145 e successive modificazioni.

In fine dovranno essere sempre osservate le disposizioni vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni.

Art. 22 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua approvazione .

Dalla Residenza Municipale li,

(1)

(1) Art. annullato dal CO.RE.CO. centrale con Dec. n.6072 - 5835 del 12.8.98.